

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato ALESSANDRO GIOIA

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 9/2021

NEI CONFRONTI DI

Mario Bettella

FATTO

In data 7.6.2021 perveniva segnalazione inviata a mezzo mail in Federazione, dal sig. Lorenzo Rocca, Presidente di Giuria dei Campionati Veneti Individuali S.O e inoltrata a questo Giudice in data 08/06/2021.


Il denunciante ha segnalato fatti accaduti in data 04/06/2021, durante i Campionati Regionali Veneti del S.O svolti presso il C.I. Sporting Club Paradiso di Sommacampagna (VR), nei giorni 4-5-6 Giugno 2021.

Il Presidente Rocca esponeva di essere stato contattato telefonicamente dallo steward Sig.ra Camilla Braganza, la quale aveva visto un cavallo che presentava una marcata zoppia, durante la preparazione, pertanto si recava con il veterinario di servizio al campo prova per valutare il cavallo segnalato, di nome Yackye e di proprietà del sig Mario Bettella, montato dall'amazzone junior Portioli Emanuela Alexia.

Il Veterinario visionato il cavallo per un tempo congruo, suggeriva di non far partecipare l'equide alla gara per marcata zoppia all'anteriore sinistro, pertanto il Sig. Lorenzo Rocca comunicava al sig. Mario Bettella, proprietario del cavallo ed istruttore, la decisione di escludere il cavallo dalla competizione.

Il Bettella a questo punto, con toni alterati e a voce alta, alla presenza di altri istruttori e del pubblico, avrebbe manifestato la propria contrarietà alla decisione presa, giustificandosi con scuse confuse ed infondate, mentre il Presidente di Giuria cercava di calmarlo, facendo presente che fermare il cavallo era necessario per la tutela della sua salute, anche alla luce dei principi fondamentali del Codice Etico e della normativa vigente.

Il sig. Bettella si sarebbe rivolto alla sig.ra Camilla Braganza dicendole: "Stronza", colpevole a suo dire di aver informato il Presidente della Giuria sullo stato del cavallo; a quel punto, il denunciante comunicava al Bettella che avrebbe fatto segnalazione alla Federazione, allora quest'ultimo si calmava e riaccompagnava il cavallo e l'allieva alle scuderie. Il giorno successivo, il Bettella riportava il cavallo al



campo prova, ma visto che la zoppia dell'animale era evidente, lo riportava spontaneamente alle scuderie.

Visti gli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, questo G.S. con provvedimento dell'08/06/2021, apriva procedimento disciplinare a carico di BETTELLA MARIO e fissava la data in cui assumere la pronuncia per il giorno **16/06/2021**, mandando alla Segreteria Organi di Giustizia di comunicare, ai sensi dell'art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, il presente provvedimento al deferito.

Tempestivamente il sig Mario Bettella in data 14/06/2021 trasmetteva una Memoria a sua firma corredata da quattro allegati.

Nel primo allegato la dichiarazione testimoniale del sig Loris Raffagnato, nel secondo allegato la dichiarazione del sig Alessandro Potioli, nel terzo integrazione di dichiarazione del sig Alessandro Portioli, nel quarto allegato dichiarazione testimoniale di Luca Busatto.

I quattro allegati non erano accompagnati da copia del documento d'identità dei dichiaranti.


Nella memoria difensiva il deferito sostiene di essersi avvicinato al campo prova, di aver trovato l'atleta minore in lacrime per quanto accaduto e di aver detto ad alta voce al veterinario Dott. Morandini, che avrebbe inveito nei suoi confronti dicendo: *"lei deve smettere di portare i cavalli zoppi in gara"*. Confessa di aver detto alla volta del Presidente di Giuria: *"un comportamento da stronza fermare una ragazza senza prima chiamarmi"*, riferendosi alla condotta tenuta dalla steward.

Il sig Bettelli conclude la memoria, riservandosi ogni azione a tutela della sua reputazione in altre sedi e chiede di essere prosciolto.

Inoltre, ai sensi degli artt 38 e segg. del R.G.S. chiedeva di verificare eventuali illeciti disciplinari nella presunta condotta posta in essere dal Dott. Morandini e dal Presidente di Giuria Lorenzo Rocca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo G.S. ritiene di non poter utilizzare le dichiarazioni di cui agli allegati alla Memoria depositati dal deferito, perché manca la prova della loro riferibilità ai dichiaranti.



Infatti le dichiarazioni testimoniali scritte, non possono essere utilizzate se non corredate dalla copia fronte- retro di un documento d'identità in corso di valore legale.

In ogni caso i fatti dedotti dalla segnalazione di cui al presente procedimento disciplinare, sono provati per il solo fatto che, essendo stati accertati dal Presidente di Giuria fanno pubblica fede fino a prova contraria ai sensi dell'art 64 co2 R.G.

Lo stesso deferito nella Memoria difensiva confessa di aver proferito la seguente frase all'indirizzo del Presidente ma rivolta alla steward: *"un comportamento da stronza fermare una ragazzina senza prima chiamarmi"* senza tuttavia mostrare alcun ravvedimento, né porgere le sue scuse.

Risulta chiaro che le parole del sig. Mario Bettella siano state offensive nei confronti della Steward, sia che siano state rivolte alla persona, sia che siano state rivolte alla condotta, in quanto la stessa in effetti ha solo svolto i propri compiti a tutela della salute del cavallo.

La condotta disciplinarmente rilevante è quindi provata e deve essere sanzionata. Per quanto riguarda le ulteriori lagnanze svolte dal Bettella nella propria memoria esse avrebbero dovuto essere oggetto di apposita segnalazione nei termini di cui al regolamento e circostanziate come prescritto.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale applica al tesserato Mario Bettella, ai sensi dell'art 6 del Regolamento di Giustizia Federale la sanzione della sospensione dalla carica e/o incarico di istruttore per un periodo di giorni 15

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia per la pubblicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti connessi.

Roma, li 16/06/2021

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Alessandro Gioia

